



*Ministero della Salute*  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI

---

## SISTEMA I&R

### PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEGLI ALLEVAMENTI





*A cura del gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’Ufficio 2 della DGSAF del Ministero della Salute, del CSN e del servizio veterinario interregionale*

*Le procedure sono redatte ai sensi del d.lgs. n. 134 del 05/08/2022 e del suo manuale operativo e contengono indicazioni di riferimento per la preparazione, l’esecuzione, la registrazione e la valutazione dei controlli ufficiali inerenti al sistema I&R negli allevamenti delle varie specie.*

## Sommario

Sommario .....	2
Scopo .....	3
Campo di applicazione e Destinatari .....	3
Riferimenti legislativi .....	4
<b>Normativa Nazionale</b> .....	4
<b>Normativa UE</b> .....	4
Modalità Operative .....	4
<b>Generalità</b> .....	4
<b>Programmazione</b> .....	4
CAMPIONE MINIMO .....	4
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI ALLEVAMENTI .....	5

CONDIZIONALITA' - CAMPIONE PRELIMINARE E DEFINITIVO.....	5
<b>ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO.....</b>	<b>5</b>
OPERAZIONI PRELIMINARI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL CONTROLLO.....	5
<i>Preavviso</i> .....	5
<i>Preparazione del Controllo</i> .....	6
<i>Check-List e Documentazione</i> .....	6
<i>Criteri di rischio</i> .....	6
<i>Attrezzatura E Dispositivi</i> .....	6
CONTROLLO IN ALLEVAMENTO: ACCESSO IN ALLEVAMENTO E VERIFICA .....	7
<i>Verifica dei dati anagrafici dell'attività</i> .....	7
<i>Se previsto, indicazione del controllo di Condizionalità</i> .....	7
<i>Verifica della consistenza (quadri B1, B2, B3 e B4)</i> .....	7
<i>Verifica della corretta identificazione e registrazione (Quadro C, Quadro D, Lista 1, Lista 4 e quadri C1, C2 e C3 per i soli equini)</i> .....	7
<i>Verifica del registro dell'attività e della registrazione degli eventi (Lista 1)</i> .....	8
<i>Verifica dei tempi di registrazione degli eventi (Lista 2)</i> .....	8
<i>Verifica della presenza di una procedura di controllo della perdita di marchi auricolari di bovini, suini, ovini e caprini, camelidi e cervidi (per i capi per cui essi sono previsti)</i> .....	8
<i>Verifica della presenza dei documenti (quando previsti)</i> .....	8
<i>Verifica dei documenti di accompagnamento (Quadro H, H1 e H2)</i> .....	9
<i>Esito del controllo (Quadro I)</i> .....	9
<i>Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi ad altre aree o ad altre specie (Quadro I)</i> .....	9
<i>Azioni in caso di esito sfavorevole al controllo I&amp;R (Quadro L)</i> .....	9
<i>Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni (Quadro M)</i> .....	9
<i>Chiusura del controllo (Quadro N)</i> .....	10
Adempimenti Post-Ispezione.....	10
<b>Registrazione nell'applicativo CONTROLLI delle check-list</b> .....	10
Allegato I.....	11
Allegato II.....	12

## Scopo

Con la presente procedura si intende:

1. definire ed uniformare le modalità operative adottate dalle ASL per i Controlli inerenti al **sistema I&R degli allevamenti e degli stabilimenti di ricovero collettivo** secondo la normativa vigente comunitaria e nazionale, inclusi i controlli ai fini della condizionalità;
2. dare indicazioni sul corretto utilizzo della modulistica e sulla gestione informatizzata dei controlli ufficiali.

## Campo di applicazione e Destinatari

La seguente procedura si applica ai controlli I&R sugli allevamenti delle diverse specie oltre che sugli stabilimenti di ricovero collettivo degli equini (maneggi, ippodromi, centri di incremento ippico e scuderie) presenti nel territorio di competenza della ASL.

Nel testo che segue col termine allevamenti si intendono gli allevamenti delle diverse specie, gli apiari in apicoltura, e, per gli equini, anche gli stabilimenti di ricovero collettivo.

Destinatari della presente procedura sono i servizi veterinari delle Regioni e delle ASL.

Per le definizioni e gli acronimi utilizzati nel testo si rimanda al d.lgs. 134/22 e al suo manuale operativo di cui al DM 07.03.2023.

## Riferimenti legislativi

### **Normativa Nazionale**

1. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”
2. DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134. “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.”
3. DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23) recante il Manuale Operativo del sistema I&R
4. DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 2021 “gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini”.

### **Normativa UE**

1. REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e suoi atti delegati e di esecuzione
2. REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e suoi atti delegati e di esecuzione

## Modalità Operative

### **Generalità**

I Controlli inerenti al sistema I&R mirano a garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle normative UE e nazionali vigenti.

### **Programmazione**

#### **CAMPIONE MINIMO**

Per ciascuna specie animale detenuta, il numero minimo di allevamenti da controllare annualmente per il sistema I&R è calcolato sul totale degli allevamenti di ciascuna specie attivi sul territorio di riferimento al 1° gennaio di ciascun anno.

Tale campione minimo è almeno pari al 3% per bovini, equini, ovini e caprini.

Per gli equini il calcolo del campione minimo è effettuato sul numero totale di allevamenti e stabilimenti di ricovero collettivo attivi al 1° gennaio di ciascun anno.

Per gli allevamenti che detengono suini, camelidi e cervidi, pollame, lagomorfi, api, animali di acquacoltura (gruppo pesci) e di eliciticoltura ed altre specie, la percentuale minima è dell'1% calcolata per ciascuna specie sul numero di allevamenti attivi se tale numero è superiore a 100. Per numeri inferiori, i controlli sono effettuati in base a specifica programmazione regionale.

Per stabilire il numero di attività controllabili il sistema considera il numero di registrazione unico (*o riconoscimento, a seconda dei casi*).

In base agli esiti delle verifiche di efficacia del controllo ufficiale, verifiche sia finali (fine anno) e sia intermedie (durante l'anno) i servizi veterinari regionali ed ASL stabiliscono gli interventi correttivi ritenuti opportuni per la risoluzione di eventuali criticità, inclusa la riformulazione del Piano dei controlli per i controlli

annuali pianificati (artt. da 6 a 13 del Reg. UE 27/625 e art. 4, comma 4, del d.lgs. 27/21). Per i territori ASL interessati da particolari criticità gli interventi correttivi regionali, possono comprendere:

1. l'aumento del campione minimo;
2. l'applicazione di azioni correttive inerenti ai criteri dell'analisi del rischio utilizzati per la selezione degli allevamenti da controllare;
3. l'applicazione di azioni correttive e formative per i veterinari ufficiali incaricati;
4. ogni altra azione ritenuta opportuna dall'Autorità competente.

Al termine di ciascun anno, devono essere confrontati i risultati dei controlli per gli allevamenti selezionati in base al rischio con quelli per gli allevamenti selezionati casualmente, poiché una buona analisi del rischio deve consentire di rilevare più infrazioni rispetto agli allevamenti estratti con criterio casuale.

In base al protocollo vigente in materia di "condizionalità", per i bovini, i suini, gli ovini ed i caprini, il campione minimo comprende un sottoinsieme di allevamenti da estrarre ai fini del controllo della condizionalità ("campione condizionalità").

L'OOPP fornisce al Ministero della Salute, per ogni anno, i dati inerenti agli operatori assoggettati al rispetto dei vincoli di condizionalità.

Al termine di ciascun anno, ove ritenuto opportuno dai servizi veterinari regionale e ASL, alcuni risultati della verifica di efficacia dei controlli ufficiali I&R potranno essere condivisi con l'OOPP per una revisione congiunta della procedura di selezione del campione.

#### MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

Il campione degli allevamenti da sottoporre a controllo è estratto dall'Autorità Competente tramite BDN per ciascuna specie sulla base dell'analisi del rischio, ad eccezione di una percentuale, stabilita a livello locale, da estrarre casualmente.

Particolare cura deve essere dedicata all'esecuzione e alla documentazione dell'analisi del rischio effettuata per la selezione del campione.

La selezione sulla base dell'analisi del rischio deve considerare più criteri di rischio (ALMENO 2, ottimale da 3 in su) al fine di garantire una accurata valutazione del rischio. Nell'applicativo CONTROLLI è disponibile una funzionalità che consente per ciascun criterio di rischio di ottenere l'elenco degli allevamenti che corrispondono al criterio di rischio selezionato.

#### CONDIZIONALITA' - CAMPIONE PRELIMINARE E DEFINITIVO

Per i bovini, i suini, gli ovini ed i caprini, il campione di allevamenti che rientrano nei controlli condizionalità per il sistema I&R è stabilito dagli OOPP con le modalità ed i tempi di cui al protocollo vigente in materia di "condizionalità".

#### **ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO**

##### OPERAZIONI PRELIMINARI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL CONTROLLO

I controlli sul sistema I&R pianificati annualmente su ciascun territorio sono eseguiti secondo una pianificazione stabilita a livello di singola ASL, dai veterinari ufficiali ASL incaricati. Il veterinario ufficiale deve compilare, oltre la check list (CL), una relazione di controllo o verbale di controllo ufficiale (cap. 8, punto 4, del DM 07.03.23 e art 4, comma 5, del d.lgs. 27/21) con tutte le informazioni di dettaglio previste.

##### *Preavviso*

Ai sensi della normativa vigente in materia, il controllo non prevede preavviso, tranne nei casi in cui esso è ritenuto necessario per motivi operativi. In tali casi il veterinario ufficiale avvisa l'operatore massimo 48 ore prima del controllo e riporta tale evenienza, con il mezzo di comunicazione utilizzato per il preavviso, nella CL e nel verbale di controllo ufficiale.

### *Preparazione del Controllo*

In preparazione del controllo in loco il veterinario ufficiale esegue le seguenti operazioni di produzione del materiale documentale e delle attrezzature di supporto al controllo stesso:

### *Check-List e Documentazione*

La stampa contestuale (preferibilmente su supporto informatico, ad eccezione delle 2 copie di CL che devono essere su carta per le firme previste) della seguente documentazione deve avvenire al massimo due giorni prima della data di esecuzione del controllo in loco, al fine di ridurre al minimo il rischio di disallineamenti tra la situazione dell'attività accertata e le registrazioni in BDN. Il sistema fornisce una cartella di file compressa con tutte le seguenti stampe:

1. Stampa dall'applicativo CONTROLLI di due copie di CL "CONTROLLO SISTEMA I&R DEGLI ALLEVAMENTI". I campi inerenti ai dati anagrafici dell'attività ed allo stato sanitario (Quadro A) presenti in BDN alla data di stampa sono precompilati dal sistema. Effettuata la stampa, il veterinario ufficiale barra (se non già prestampato) i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento ed indica nell'apposito spazio della CL se è stato o meno effettuato il preavviso.
2. Stampa da BDN del registro dell'attività con l'elenco dei capi presenti nei 12 mesi precedenti al giorno di preparazione del controllo, completo delle movimentazioni effettuate nel periodo di interesse, impostando "l'ordinamento per matricola".
3. Stampa da BDN degli elenchi degli identificativi attualmente in giacenza richiesti dall'operatore e dei duplicati richiesti nei 12 mesi precedenti al giorno di preparazione del controllo;
4. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco dei "tempi di notifica degli eventi registrati in BDN-capi singoli" nei 12 mesi precedenti al giorno di preparazione del controllo. La stampa consente di ottenere per ciascuna tipologia di evento (nascita, morte, ingressi, uscite, furto, smarrimento), per singolo capo e per tutti i capi selezionati dall'operatore in detto periodo, la situazione BDN degli eventi con i tempi di notifica.
5. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco dei "tempi di notifica degli eventi registrati in BDN-partite" nei 12 mesi precedenti al giorno di preparazione del controllo.
6. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco dei "tempi di notifica degli eventi registrati in BDN-pollame" relativi agli ultimi 3 cicli produttivi.
7. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco delle uscite nei 12 mesi precedenti al giorno di preparazione del controllo con indicazione del documento di accompagnamento.
8. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco dei documenti di accompagnamento non utilizzati e non eliminati entro 7 giorni.
9. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco denunce di nascita di capi equini non ancora iscritti i in BDN.
10. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco dei capi equini usciti per escursione o competizione sulla base dei DDA con rientro programmato registrati in BDN.

### *Criteri di rischio*

Nel quadro A1 della CL vanno indicati i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo. Si ricorda che devono essere selezionati ALMENO DUE criteri di rischio (meglio se 3), al fine di garantire una accurata analisi del rischio.

### *Attrezzatura e Dispositivi*

Il veterinario ufficiale predispone il materiale monouso (es. calzari, camici, guanti, etc.) e ogni altra attrezzatura necessaria per l'esecuzione del controllo (es. lettore per transponder, etc.).

## CONTROLLO IN ALLEVAMENTO: ACCESSO IN ALLEVAMENTO E VERIFICA

Il veterinario ufficiale inserisce nelle rispettive sezioni previste dalla CL le evidenze riscontrate durante le operazioni di controllo.

### *Verifica dei dati anagrafici dell'attività*

Il veterinario ufficiale verifica la correttezza delle informazioni anagrafiche precompilate da BDN al momento della stampa delle CL. Nel caso in cui alcune informazioni non siano esatte (anche a seguito di variazioni) oppure assenti, lo inserisce nell'apposito campo della CL (Quadro B5) e nel verbale di controllo ufficiale per procedere alle opportune regolarizzazioni.

### *Se previsto, indicazione del controllo di Condizionalità*

Qualora l'allevamento di bovini, suini, ovini e caprini sia ancora sottoposto al rispetto della condizionalità, il veterinario ufficiale inserisce tale informazione nella CL e informa l'operatore che le eventuali violazioni accertate potrebbero avere ripercussioni sull'erogazione di aiuti economici UE richiesti.

### *Verifica della consistenza (quadri B1, B2, B3 e B4)*

Il dato inerente al numero di capi/gruppi/insiemi/fori/alveari presenti in BDN alla data di stampa è precompilato dal sistema. Il veterinario ufficiale verifica l'effettiva consistenza dell'allevamento tramite conteggio o, quando esso non è possibile, tramite un metodo di verifica alternativo al conteggio, che deve essere obbligatoriamente descritto nel campo note della CL. Ad esempio, la consistenza di lattonzoli sottoscrofa è stimata rapportando il numero di scrofe in allattamento presenti in allevamento al numero medio di nati per scrofa.

Il numero dei capi effettivamente presenti deve essere riportato nella apposita casella della CL "totale capi presenti nell'attività". Il veterinario ufficiale confronta quanto rilevato con le informazioni presenti nel registro dell'attività e analizza se le eventuali discrepanze sono o meno conformi, seguendo le indicazioni riportate in CL.

Nel quadro B2 (consistenza dei gruppi di pollame), il campo "Numero capi presenti" deve essere compilato indicando 0 per i capannoni con identificazione non corrispondente a quanto rilevato nell'attività e aggiungendo le righe con i codici effettivi dei capannoni popolati.

Si ricorda che in apicoltura il numero unico di registrazione si riferisce all'apiario (ex art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. 134/22. Il numero di registrazione unico dell'apiario è costituito dal codice aziendale seguito dalla sigla AP e dal numero progressivo attribuito all'apiario nell'ambito dello stesso codice aziendale.

All'apiario sono riferite le coordinate geografiche e l'indirizzo, la classificazione (biologica o convenzionale) e le modalità di allevamento (stanziale o nomadismo).

La capacità strutturale e l'orientamento produttivo sono invece riferite all'apicoltore di cui nella CL è anche riportato in automatico il numero di apiari registrati in BDN.

Durante il controllo vanno verificate anche i numeri di alveari presenti in apiario.

### *Verifica della corretta identificazione e registrazione (Quadro C, Quadro D, Lista 1, Lista 4 e quadri C1, C2 e C3 per i soli equini)*

Per gli allevamenti di bovini, equini, suini, ovini e caprini, camelidi e cervidi, il veterinario ufficiale verifica la corretta identificazione e registrazione di tutti i capi presenti nell'attività al momento del controllo o, nel caso di attività con consistenza superiore ai 20 capi, di un campione statisticamente rappresentativo di capi, di numerosità tale da consentire di individuare almeno il 5% di non conformità con il 95% di confidenza.

La numerosità minima del campione è definita in base alla tabella di cui all'allegato I alla presente procedura. Il veterinario ufficiale, stabilito il numero di capi del campione, procede alla selezione casuale dei singoli capi mediante tecniche efficaci di campionamento, quali il campionamento casuale semplice o il campionamento casuale sistematico.

Le tecniche utilizzate devono essere dettagliate nel campo note della CL, insieme al numero dei capi oggetto di controllo effettivo.

Si evidenzia che:

1. Nel caso in cui in una attività si siano riscontrate non conformità gravi e ripetute nel tempo inerenti al sistema I&R (es. assenza di entrambi gli identificativi e riscontro particolarmente frequente di non conformità), è necessario estendere il controllo ad un numero di capi stabilito in base all'Allegato II.
2. il metodo di selezione del campione deve essere obbligatoriamente descritto dal veterinario ufficiale nell'apposito spazio nella CL.

Il veterinario ufficiale verifica la presenza del mezzo o dei mezzi di identificazione conforme/i alla specie controllata e indica il numero di capi che hanno superato i tempi massimi concessi per l'identificazione e la registrazione e ne risultano sprovvisti (Quadro C, lettera a – non identificati)). Il veterinario ufficiale provvede ad applicare i mezzi identificativi agli animali non identificati e non identificabili riportando nel verbale di controllo ufficiale i codici identificativi attribuiti a tali animali.

Per la verifica della corretta identificazione e registrazione del pollame le informazioni da inserire nel quadro D e nella Lista 4 si riferiscono a tutti i gruppi presenti nell'allevamento.

Eventuali altre non conformità relative all'identificazione e registrazione di Bovini e Bufalini, Equini sono segnalate nel Quadro E.

#### *Verifica del registro dell'attività e della registrazione degli eventi (Lista 1)*

Sullo stesso campione estratto o su tutti i capi, a seconda dei casi, il veterinario ufficiale verifica la presenza, la corretta tenuta e l'aggiornamento del registro dell'attività e la registrazione degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. 134/22.

I casi di identificazione assente o di eventi non ancora registrati ma che ricadano ancora nei tempi per la corretta esecuzione sono evidenziati negli appositi campi della CL.

N.B.: In caso di riscontro di non conformità relative alla identificazione e registrazione in una qualunque delle precedenti fasi del controllo, la verifica deve essere estesa su un campione la cui numerosità è stabilita in base all'Allegato II.

#### *Verifica dei tempi di registrazione degli eventi (Lista 2)*

Il veterinario ufficiale verifica i tempi di registrazione degli eventi avvenuti nell'allevamento nel periodo di interesse relativi a tutti i capi (sia ancora presenti in allevamento all'atto del controllo che usciti dall'allevamento). Nel caso di un numero di capi superiore a 20 per ciascuna categoria (presenti e usciti), detta verifica può essere effettuata su un campione di animali (per ciascuna categoria), estratto casualmente da BDN, la cui numerosità è stabilita in base all'Allegato I.

I ritardi confermati dalla verifica nell'allevamento sono riportati nell'apposita casella della Lista 2 della CL.

#### *Verifica della presenza di una procedura di controllo della perdita di marchi auricolari di bovini, suini, ovini e caprini, camelidi e cervidi (per i capi per cui essi sono previsti)*

Il veterinario ufficiale verifica la presenza di una procedura interna all'allevamento che l'operatore applica per la verifica regolare della corretta identificazione degli animali e, in caso di perdita di marchi auricolari, per la tempestiva richiesta dei duplicati e loro applicazione sui capi interessati.

Il veterinario ufficiale considera la presenza e l'effettiva applicazione di tale procedura, oltre che la data di richiesta e la periodicità degli ordinativi di duplicati, nella valutazione dell'eventuale infrazione.

#### *Verifica della presenza dei documenti (quando previsti)*

Il veterinario ufficiale verifica la presenza e la correttezza: dei documenti unici di identificazione a vita; dei documenti di identificazione individuale dei bovini; dei certificati di identificazione semplificata; di ogni altra



documentazione richiesta dalla normativa per il singolo caso (TRACES, ecc.). Eventuali non conformità riscontrate saranno inserite nei riquadri specifici.

#### *Verifica dei documenti di accompagnamento (Quadro H, H1 e H2)*

Il veterinario ufficiale verifica i Dda inerenti alle movimentazioni di tutti i capi/gruppi/insiemi effettuate nei 12 mesi precedenti al giorno di preparazione del controllo seguendo le indicazioni contenute nei quadri H, H1 e H2.

Per tutte le specie è possibile utilizzare la Stampa delle uscite con i Dda utilizzati estratta dall'applicativo Controlli.

#### *Esito del controllo (Quadro I)*

Il veterinario ufficiale indica il giudizio sintetico (favorevole/sfavorevole) in relazione alla presenza (sfavorevole) o assenza (favorevole) di non conformità di qualunque genere e rilevanza.

Solo per i controlli del campione Condizionalità con esito sfavorevole è registrata nella CL anche l'informazione inerente all'intenzionalità (comprendenti anche i controlli per cui sono state applicate sanzioni penali o segnalazioni all'autorità giudiziaria).

La valutazione in termini di condizionalità degli esiti del controllo è a cura dell'OOPP.

#### *Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi ad altre aree o ad altre specie (Quadro I)*

Qualora, durante l'esecuzione del controllo sul sistema I&R, il veterinario ufficiale rilevi elementi di non conformità relativi ad **aree diverse** (sanità animale, biosicurezza, benessere animale, igiene degli allevamenti, sicurezza alimentare, farmacovigilanza, TSE o all'impiego di sostanze vietate), deve indicare tale evenienza nell'apposito campo nella CL. Al rientro presso l'ufficio, deve poi consegnare copia della CL da lui compilata al Responsabile dell'area della ASL interessata che deve provvedere all'attivazione dei relativi controlli.

Nel caso invece in cui il veterinario ufficiale rilevi non conformità relative al sistema I&R per **specie diversa** da quella in esame, attiva la procedura per l'esecuzione del conseguente controllo con la compilazione della relativa CL.

#### *Azioni in caso di esito sfavorevole al controllo I&R (Quadro L)*

Il veterinario ufficiale stabilisce le eventuali **prescrizioni** e il tempo entro il quale l'operatore deve correggere le non conformità riscontrate.

È necessario riportare in CL tutte le informazioni che riguardano il tipo di prescrizione assegnata e la tempistica di adempimento della stessa.

In caso di applicazione della DIFFIDA di cui all'art. 21, comma 4, del d.lgs. 134/2022, con le indicazioni fornite dalla DGSAF anche con nota DGISAN 27904 del 05/07/2023, il veterinario ufficiale indica tale informazione nell'apposito spazio.

Ai fini della condizionalità, la valutazione delle non conformità che abbiano generato prescrizioni è effettuata dall'OOPP.

Il veterinario ufficiale indica i capi/insiemi/gruppi risultati non conformi e identifica la tipologia della azione correttiva applicata nella apposita sezione della CL.

Al termine dell'attività di controllo, la CL (sia con giudizio favorevole sia sfavorevole) è datata, timbrata e firmata dal veterinario ufficiale, e dall'operatore, negli appositi campi. Una copia è consegnata all'operatore o suo rappresentante.

Si fa presente che la copia completa dei dati di riepilogo è disponibile in BDN post controllo.

#### *Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni (Quadro M)*

Scaduto il termine stabilito per l'esecuzione delle prescrizioni, il veterinario ufficiale verifica l'adempimento di quanto prescritto effettuando, a seconda dei casi, un controllo in BDN o un'ulteriore ispezione presso l'attività senza preavviso.

È obbligatorio riportare in CL le informazioni che riguardano l'esito della verifica delle prescrizioni, comprese la data del controllo, il nome, il cognome, il timbro e la firma del veterinario ufficiale.

La verifica in loco può essere omessa se può essere eseguita consultando la BDN. In tal caso la ASL completa la CL apponendo la data di verifica a sistema e in caso di corretta esecuzione della prescrizione dà comunicazione all'operatore della conclusione del controllo.

Nel caso in cui la verifica in BDN evidenzia la mancata esecuzione della prescrizione assegnata, la ASL applica le misure previste dalla normativa vigente e notifica all'operatore l'applicazione della relativa sanzione.

#### *Chiusura del controllo (Quadro N)*

Completate le operazioni di controllo e la eventuale verifica dell'esecuzione delle prescrizioni, il veterinario ufficiale riporta la data di chiusura del controllo nell'apposito quadro della CL e compila il verbale di controllo ufficiale, riportando le eventuali non conformità e irregolarità riscontrate, incluse le evidenze sui Dda irregolari.

Il controllo si intende quindi concluso e l'esito definitivo.

Il veterinario ufficiale inserisce i dati nel sistema (vedi Adempimenti Post-Ispezione) e, se del caso, l'OOPP può procedere alla valutazione in termini di condizionalità delle risultanze del controllo ed al calcolo dell'esito relativo.

Tutta la documentazione prodotta durante il controllo (verbali, documenti giustificativi, elenchi allegati, etc.) e quella utilizzata per le verifiche (registro dell'attività da BDN, ecc.) deve essere resa disponibile per ogni evenienza agli atti d'ufficio, unitamente alla relativa CL.

### Adempimenti Post-Ispezione

#### **Registrazione nell'applicativo CONTROLLI delle CL**

Terminate le operazioni di controllo e di compilazione documentale, il veterinario ufficiale registra nell'applicativo controlli, entro 30 giorni dalla conclusione del controllo (art. 14, comma 2 d.lgs. 134/22), le relative informazioni, indipendentemente dall'esito favorevole o sfavorevole, con le modalità previste al capitolo 8.6 del manuale operativo allegato al DM 7 marzo 2023.

## Allegato I

**Tabella per la quantificazione del campione minimo per la verifica della corretta identificazione e registrazione di BOVINI, EQUINI, SUINI, OVINI E CAPRINI, CAMELIDI E CERVIDI inclusi gli EVENTI.**

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza.

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

## Allegato II

### Tabella per l'estensione del campione per la verifica della corretta identificazione e registrazione di BOVINI, EQUINI, SUINI, OVINI E CAPRINI, CAMELIDI E CERVIDI, inclusi gli EVENTI.

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza del 2% con un intervallo di confidenza del 95%

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
Fino a 48	Tutti	da 401 a 450	127
da 49 a 50	48	da 451 a 500	129
da 51 a 60	55	da 501 a 600	132
da 61 a 70	62	da 601 a 700	134
da 71 a 80	68	da 701 a 800	136
da 81 a 90	73	da 801 a 900	137
da 91 a 100	78	da 901 a 1000	138
da 101 a 120	86	da 1001 a 1200	140
da 121 a 140	92	da 1201 a 1400	141
da 141 a 160	97	da 1401 a 1600	142
da 161 a 180	101	da 1601 a 1800	143
da 181 a 200	105	da 1801 a 2000	143
da 201 a 250	112	da 2001 a 3000	145
da 251 a 300	117	da 3001 a 4000	146
da 301 a 350	121	da 4001 a 8000	147
da 351 a 400	124	da 8001 in poi	148

